

Atto del Governo: 289

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)

Con riferimento all'esame attualmente in corso presso la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati dello schema di D. Lgs. Recante attuazione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, si riportano di seguito alcune osservazioni e proposte.

1. Premessa

Iliad Italia S.p.A. è il quarto operatore mobile infrastrutturato nel mercato delle telecomunicazioni italiano, accanto agli operatori "storici" TIM, Vodafone e WindTre, ed è il primo operatore che dopo oltre 15 anni dall'ingresso nel mercato di H3G/Tre ha deciso di investire per avviare la propria attività di operatore infrastrutturato di rete mobile in Italia. Iliad ha fatto il suo ingresso in Italia nel 2016, anche a seguito dell'aggiudicazione del remedy package predisposto quale condizione di approvazione della fusione tra gli operatori Wind Telecomunicazioni S.p.A. e H3G Italia S.p.A. al fine di mantenere e rafforzare la concorrenza su un mercato caratterizzato da elevatissimi livelli di concentrazione, ed ha lanciato la sua prima offerta il 29 maggio 2018.

Ad oggi Iliad ha superato 7,8 milioni di clienti, grazie al suo grande impegno nel portare avanti i) un progetto serio per il Paese, testimoniato dagli ingenti investimenti effettuati e programmati sinora per la realizzazione della rete proprietaria e per l'acquisizione delle frequenze, pari a 3,4 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi di euro per l'acquisizione dei diritti d'uso 5G nell'ambito della gara conclusa a ottobre 2018 e ii) la missione di garantire un mercato sempre più trasparente, concorrenziale e innovativo a beneficio dei consumatori finali. Con lo stesso impegno e gli stessi valori, come già annunciato, Iliad sbarcherà presto anche nel mercato fisso grazie agli accordi con Open Fiber e con FiberCop, che permetteranno di offrire ai clienti un servizio di qualità basato sulla rete interamente in fibra "FTTH", che assicura la più elevata velocità di connessione in circolazione.

Il recepimento del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (di seguito anche "Codice" o "EECC"), come noto, rappresenta un'importante occasione per assicurare un'armonizzazione della normativa di settore, tramite un coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione, e per risolvere alcune incertezze o aggravii per gli operatori del settore, derivanti dalla presenza di norme discordanti o ridondanti suscettibili oggi di applicarsi alle medesime fattispecie.

A seguire sono, pertanto, riportati alcuni suggerimenti e proposte del quarto operatore nuovo entrante del mercato di telefonia mobile nazionale in merito ad alcuni temi di particolare rilievo da trattare nell'ambito del recepimento di suddetto Codice, che a parere di Iliad possono contribuire a garantire la presenza di un mercato competitivo e rafforzare i diritti dei consumatori.

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000

2. La disciplina a tutela del consumatore

In questo particolare momento di maggiore richiesta di connettività ed in previsione del “dopo emergenza”, è fondamentale che vengano poste in essere regole chiare a tutela dei consumatori e della concorrenza, con specifico riferimento alla trasparenza delle offerte ed al rispetto di un generale principio di non discriminazione.

Ciò anche in ragione del fatto che negli ultimi anni, gli operatori “storici”, anche per tramite dei propri second brand (i.e. Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile) hanno iniziato a fare sempre maggior ricorso alla commercializzazione di cd. “offerte riservate”, ovvero destinate ad una categoria di consumatori predeterminata e ristretta.

Tali offerte sono state pensate *ab origine* per rispondere alle esigenze di categorie specifiche di categorie di utenti “deboli” che presentano particolari esigenze o caratteristiche (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai consumatori anziani e a quelli affetti da disabilità), valide per periodi limitati di tempo e dai contenuti estremamente variabili e non preventivabili. L’obiettivo legittimo che queste offerte dovrebbero perseguire, che giustifica l’assenza di divieti all’interno dell’ordinamento, è quello di essere utilizzate in maniera saltuaria dagli operatori per rispondere alle necessità di categorie di consumatori individuati in base a criteri oggettivi. Ciò risulta evidente in primis dall’art. 2 comma 12, lett. c) della Legge n. 481/19958, che pur sancendo un generale principio di non discriminazione introduce il diritto degli utenti anziani e disabili di vedere le loro specifiche esigenze soddisfatte dagli operatori di comunicazioni elettroniche, nonché dalla delibera Agcom 252/16/CONS, che riporta una definizione di “offerta riservata”.

Ad oggi, tuttavia, le cd. “offerte riservate” vengono utilizzate dagli operatori in maniera radicalmente difforme rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti dall’ordinamento, tanto che queste:

- sono destinate a categorie di utenti molto ampie, sovente comprensive dell’intera base clienti di uno o più singoli operatori;
- sono applicate per periodi molto estesi e continuati di tempo, soprattutto attraverso la riproposizione della medesima offerta per periodi (di norma settimanali) consecutivi o a breve distanza tra loro;
- hanno contenuti costantemente uguali e tutt’altro che imprevedibili, visto che le offerte proposte non solo si basano sul medesimo modello applicativo, ma il più delle volte restano invariate per numerose settimane o mesi;
- subiscono, a pochi mesi di distanza dal periodo di commercializzazione, notevoli modifiche delle condizioni giuridiche e soprattutto economiche, con il risultato che il loro prezzo, inizialmente ed apparentemente vantaggioso, risulta estremamente volatile.

Per queste ragioni, **la Commissione potrebbe valutare ai fini dell’espressione del parere la seguente osservazione:**

“all’articolo 98-*duodecies* (ex art. 99 EECC), dopo il primo comma, valuti il Governo l’opportunità di disporre che:

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000

- i fornitori di servizi di comunicazione elettronica su rete pubblica possono riservare particolari condizioni di offerta differenziate a categorie omogenee e predeterminate di utenti finali, consumatori e imprese, contraddistinti da specifiche caratteristiche sociali ed economiche;
- per tali offerte i fornitori di servizi di comunicazione elettronica garantiscono comunque la conformità agli obblighi di cui agli articoli da 114 a 119;
- la relazione contrattuale esistente o pregressa con uno o più fornitori non rappresenta una caratteristica sociale ed economica atta ad identificare categorie omogenee e predeterminate di utenti finali, che non possono quindi essere destinatari di offerte riservate sulla base di tale caratteristica.”

Sempre con riferimento alla disciplina a tutela del consumatore, **risulta particolarmente apprezzabile** la disposizione di cui all’articolo 98-*septies-decies* dello schema di D. Lgs. che, migliorando lo standard minimo dettato dalla Direttiva, fissa a 12 mesi la durata massima del vincolo contrattuale iniziale.

3. Le semplificazioni per lo sviluppo della rete

Il legislatore italiano, nel corso degli anni, è più volte intervenuto per semplificare le procedure autorizzative necessarie all’installazione delle reti di telecomunicazione e ad un loro più rapido sviluppo, in linea con le esigenze di connettività e con gli obiettivi di digitalizzazione del Paese. Anche nello schema di D. Lgs. sono presenti delle disposizioni in questo senso.

Alla luce della nostra concreta esperienza, si riportano di seguito alcune osservazioni e proposte di modifica che, qualora accolte, **consentirebbero una più facile ed efficace applicazione del nuovo impianto normativo in via di approvazione:**

- all’art. 45 dello schema, si valuti di specificare che in caso di sub-procedimenti che si inseriscono nell’ambito del procedimento principale, sia obbligatorio indire la conferenza dei servizi;
- al medesimo articolo, si valuti di esplicitare che la disposizione di cui al comma 3, in continuità col vigente dettato normativo ex art. 87-*bis*, è soggetta all’applicazione dell’istituto del silenzio-assenso.

Inoltre, **sarebbe opportuno rafforzare e potenziare le disposizioni in materia di coubicazione e condivisione delle infrastrutture:** la soluzione della coubicazione e condivisione delle infrastrutture, infatti, può agevolare lo sviluppo della rete di telefonia specie nelle aree densamente popolate e, soprattutto, nei centri storici, dove è molto più complesso costruire nuovi siti, a causa delle restrizioni urbanistiche presenti. A tal fine, la Commissione potrebbe proporre al Governo di rendere effettivi i poteri di AGCOM in materia di coubicazione e condivisione dettati all’art. 50 dello schema:

- prevedendo l’obbligo e non la facoltà di AGCOM di attivare il relativo procedimento, su richiesta dell’operatore interessato;
- individuando un termine certo di conclusione del procedimento (es., 60 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell’operatore interessato).

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000

4. Ulteriori semplificazioni

Nello schema di Decreto in esame, il nuovo Allegato 12 (ex 10 del Codice vigente) stabilisce che il regime contributivo favorevole per le imprese che forniscono un servizio telefonico accessibile al pubblico prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 (300€ ogni mille utenti fino al raggiungimento della citata soglia) non è applicabile alle imprese che erogano servizi a sovrapprezzo, in difformità con quanto stabilito finora. Al fine di garantire le medesime condizioni di mercato e salvaguardare la concorrenza, consentendo di investire gradualmente e riducendo dunque le c.d. barriere all'entrata, il Governo potrebbe valutare di ripristinare il regime contributivo favorevole succitato anche qualora fossero offerti servizi a sovrapprezzo.

Infine, si segnala che il legislatore è intervenuto più volte sul tema dell'identificazione dei titolari di utenze telefoniche, da ultimo con il cd. Decreto Semplificazioni 2020 stabilendo che, con riferimento alle procedure di identificazione indiretta a cui fa riferimento l'art. comma 48 della Legge Concorrenza (n. 124 del 4 agosto 2017), quelle attualmente impiegate dagli operatori di telecomunicazioni sono da intendersi corrette e in linea con gli obblighi normativi. Per dare coerenza all'ordinamento, sarebbe dunque opportuno prevedere l'abrogazione del Decreto del Ministro dell'Interno del 28 dicembre 2018.

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000